



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

D E C R E T O

Il Giudice Delegato Maurizio Atzori,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio *ex art. 14-ter* l. 3/2012 e successive modifiche, depositato in data 29.06.2022 nell'interesse di **PETRUZZIELLO SABATINO** (C.F. _____), nato ad Avellino (AV) il 16.01.1966 e residente a Galliera (BO), via _____

letta la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, Dott.ssa Maria Merenda;

tenuto conto della memoria integrativa al ricorso depositata in data 22.09.2022, nonché della relazione integrativa del Gestore depositata in data 29.09.2022;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012 e successive modifiche;

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett a), l. 3/2012 e ss. modifiche; rilevato che la proposta è stata avanzata da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (l. fall.);

dato atto che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla l. 3/2012, né ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis l. 3/2012;

dato atto che il ricorrente esercita attività di agente di commercio presso la società "Rock on S.r.l." e che negli anni 2020-2018 ha percepito un reddito da lavoro autonomo annuo netto medio pari ad euro 6.758,00;

rilevato che le cause che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento del ricorrente sono riconducibili al divorzio dalla moglie, nonché all'aggravio delle condizioni di salute che hanno compromesso fortemente le funzionalità motorie del medesimo;

atteso che Petruzziello Sabatino è titolare della quota di proprietà nella misura del 70% - il restante 30% è nella titolarità dell'ex coniuge Martelli Silvia - dell'immobile sito in Galliera (BO), via _____

, venduto in sede esecutiva per euro 108.000,00 (procedura rubricata al R.G.E. n. _____, incardinata da BNL S.p.A. in forza di mutuo ipotecario di 1° grado) in data 22.01.2022;

dato atto che l'istante non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato, ad eccezione dell'autovettura Peugeot modello _____ (tg. _____) immatricolata nel 2007, di cui chiede l'esclusione dalla procedura *de qua*, essendo la stessa utilizzata per esigenze lavorative e di spostamento, date le manifeste difficoltà di deambulazione;

considerato che il nucleo familiare dell'istante è composto unicamente dal medesimo e che, in relazione all'indicazione delle spese strettamente necessarie al proprio dignitoso sostentamento, ha quantificato l'importo pari ad euro 907,00, preventivando altresì l'ulteriore esborso di euro 500,00 mensili a titolo di pigione relativa all'immobile in cui muoverà a seguito di vendita del bene in asta;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

dato atto che il ricorrente ha messo a disposizione della procedura l'importo derivante dalla vendita del bene nell'ambito dell'Esecuzione Immobiliare meglio sopra descritta, corrispondente al valore della quota di proprietà in capo allo stesso (70%) e pari ad euro 75.600,00;

considerato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori; ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 e successive modifiche,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento) di **PETRUZZIELLO SABATINO** (C.F. _____), nato ad Avellino (AV) il 16.01.1966 e residente a Galliera (BO), via _____;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies co 2 l. n. 3/2012 la Dott.ssa Maria Merenda, già Gestore della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la possibilità del Liquidatore di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare in corso;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente l'importo mensile pari ad euro 1.407,00 quale *quantum*, indicato dal medesimo come necessario per il proprio fabbisogno mensile, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

che il ricavato della vendita del bene sia messo nella disponibilità del Liquidatore, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;

DISPONE

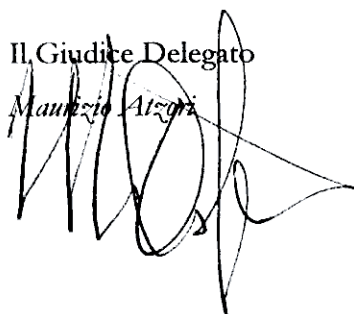
che la domanda ed il presente Decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 21 ottobre 2022

Il Giudice Delegato

Maurizio Alzola



Depositato in cancelleria

II, 21/10/22

IL CANCELLIERE
DOTT. MASSIMO GIUNTA

